



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA

(ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO SANITARIO DI
RADIOLOGIA MEDICA)

in applicazione del DM 22 ottobre 2004, n. 270

Sommario

Art. 1 - Finalità	3
Art. 2 - Requisiti di ammissione al Corso di Laurea in Tecniche Sanitarie di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia.....	4
Art. 3 - Titolo rilasciato e Corso di Laurea.....	6
Art. 4 - Organi del Corso di Laurea	6
Art. 5 - Ordinamento didattico	9
Art. 6 - Manifesto degli studi di Ateneo e il Manifesto di Dipartimento	10
Art. 7 - Piani di studio.....	10
Art. 8 - Crediti formativi universitari	11
Art. 9 - Tipologia delle forme didattiche.....	11
Art. 10 - Tipologia degli insegnamenti.....	12
Art. 11 - Impegno didattico dei Docenti	13
Art. 12 - Requisiti per la docenza non universitaria.....	13
Art. 13 - Valutazione dell'attività didattica	14
Art. 14 - Calendario accademico.....	14
Art. 15 - Frequenza ai corsi e apprendimento autonomo	15
Art. 16 - Calendario degli esami di profitto	16
Art. 17 - Verifiche dell'apprendimento	16
Art. 18 - Propedeuticità e criteri di passaggio agli anni successivi.....	18
Art. 19 - Riconoscimento crediti	19
Art. 20 - Prova finale	19
Art. 21 - Passaggi e trasferimenti.....	22
Art. 22 - Mobilità internazionale e riconoscimento dei periodi di studio effettuati all'estero...	23
Art. 23 - Sito Web	23

Art. 24 - Norme Finali.....	24
-----------------------------	----

Allegati:

1. Ordinamento Didattico
2. Piano degli Studi

Art. 1 - Finalità

1.1 Conformità

Il presente Regolamento Didattico del Corso di Laurea (CdL) in Tecniche Sanitarie di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia (TSRM), di seguito denominato "Regolamento Didattico", viene formulato in conformità con le disposizioni contenute nella Legge 30 Dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", nel D.M. 4/8/2000 "Determinazione delle classi universitarie", nel D.M. 2/4/2001 "Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie" e nel rispetto del regolamento didattico di Ateneo.

1.2 Il presente Regolamento disciplina i principi generali del CdL in TSRM.

1.3 Scopo

Il CdL in TSRM (abilitante alla professione sanitaria di TSRM, classe L/SNT3 delle Professioni Sanitarie Tecniche) ha lo scopo di formare professionisti sanitari che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 10 agosto 2000, n. 251, svolgono con titolarità e autonomia professionale, le procedure tecniche necessarie alla esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla persona, ovvero attività tecnico-assistenziale, in attuazione di quanto previsto nei regolamenti concernenti l'individuazione delle figure e dei relativi profili professionali definiti con decreto del Ministro della sanità (D.M. del Ministero della Sanità 26 settembre 1994, n. 746 e successive integrazioni e modificazioni).

Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT) TSRM – (3.2.1.3.3)

1.4 Obiettivi formativi qualificanti

I laureati nella Classe sono, ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, articolo 3, comma 1, operatori delle professioni sanitarie dell'area tecnico-diagnostica e dell'area tecnico-assistenziale che svolgono, con autonomia professionale, le procedure tecniche necessarie alla esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla persona, ovvero attività tecnico-assistenziale, in attuazione di quanto previsto nei regolamenti concernenti l'individuazione delle figure e dei relativi profili professionali definiti con decreto del Ministro della sanità.

I laureati della Classe sono dotati di un'adeguata preparazione nelle discipline di base, tale da consentire loro sia la migliore comprensione dei più rilevanti elementi, anche in relazione al genere, che sono alla base dei processi tecnico-diagnostici ai quali è rivolto il loro operato mediante l'utilizzo di apparecchiature diagnostico-medicali, sia la massima integrazione con le altre professioni. Devono inoltre saper utilizzare almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali. (...)

Il raggiungimento delle competenze professionali si attua attraverso una formazione teorica e pratica che includa anche l'acquisizione di competenze comportamentali e che venga conseguita nel contesto lavorativo specifico di ogni profilo, così da garantire, al termine del percorso formativo, la piena padronanza di tutte le necessarie competenze e la loro immediata spendibilità nell'ambiente di lavoro. Particolare rilievo, come parte integrante e qualificante della formazione professionale, riveste l'attività formativa pratica e di tirocinio clinico, svolta con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente assegnati, coordinata da un docente appartenente al più elevato livello formativo previsto per ciascun profilo professionale e corrispondente alle norme definite a livello europeo ove esistenti.

I laureati nella classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono raggiungere le competenze previste dagli specifici profili professionali, in particolare:

nell'ambito della professione sanitaria di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, i laureati sono operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della Sanità 26 settembre 1994, n.746:

- 1.1 Sono gli operatori sanitari che in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'Albo professionale, sono responsabili degli atti di loro competenza e sono autorizzati ad espletare indagini e prestazioni radiologiche;
- 1.2 Sono abilitati a svolgere, in conformità a quanto disposto dalla LEGGE 31 Gennaio 1983, N° 25, in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, su prescrizione medica tutti gli interventi che richiedono l'uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti, sia artificiali che naturali, di energie termiche, ultrasoniche, di risonanza magnetica nucleare nonché gli interventi per la protezione fisica o dosimetrica;
- 1.3.a Partecipano alla programmazione e organizzazione del lavoro nell'ambito della struttura in cui opera nel rispetto delle proprie competenze;
- 1.3.b Programmano e gestiscono l'erogazione di prestazioni polivalenti di loro competenza in collaborazione diretta con il medico radiodiagnostica, con il medico nucleare, con il medico radioterapista e con il fisico sanitario, secondo protocolli diagnostici e terapeutici preventivamente definiti dal responsabile della struttura;
- 1.3.c Sono responsabili degli atti di loro competenza, in particolare controllando il corretto funzionamento delle apparecchiature a loro affidate, provvedendo alla eliminazione di inconvenienti di modesta entità e attuando programmi di verifica e controllo a garanzia della qualità secondo indicatori e standard predefiniti;
- 1.3.d Svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie pubbliche o private, in rapporto di dipendenza o libero professionale;
- 1.4 Contribuiscono alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale ed alla ricerca.
- 1.5 Per garantire la revisione annuale dei Corsi, modalità specifiche e aspetti organizzativi relativi al corso di studio vengono riportati nel Manifesto Annuale degli Studi.

Art. 2 - Requisiti di ammissione al CdL in TSRM

2.1 Per essere ammessi al CdL in TSRM occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ed avere superato l'Esame di Ammissione collocandosi in graduatoria in posizione utile per l'immatricolazione.

Ai sensi del DLgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni, lo studente sarà sottoposto ad accertamento di idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'attività dello specifico profilo professionale. La valutazione di non idoneità permanente comporta la decadenza dallo status di studente del CdL. L'Università si riserva di verificare, in qualsiasi momento, la persistenza delle condizioni di idoneità psico-fisica dello studente.

2.2 Il numero massimo di studenti iscrivibili al CdL in TSRM è stabilito dal Ministero della Salute, annualmente con apposito atto, in relazione ai fabbisogni dell'ambito lavorativo specifico, alle strutture didattiche ed al personale docente disponibile.

2.3 Le conoscenze richieste agli studenti che si iscrivono al CdL, valutate sulla base dell'Esame di Ammissione, (anche a conclusione di attività formative propedeutiche svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore), prevedono che lo Studente che abbia ottenuto un punteggio minore o uguale a otto in ciascun gruppo di domande di Biologia, Chimica, Fisica e Matematica, sia ammesso con un debito formativo. Gli studenti con debiti formativi dovranno frequentare uno o più corsi supplementari.

2.4 L'acquisizione del Diploma di Laurea in TSRM è prerequisite per l'iscrizione ai CdL Specialistica/Magistrale della stessa classe, ove previsti.

2.5 Il passaggio da altro corso di studio è subordinato al superamento dell'Esame d'Ammissione. Il Consiglio del CdL (CCdL) ricevente fissa l'anno di iscrizione e il numero di crediti riconosciuti.

2.6 Il riconoscimento degli studi universitari svolti nello stesso Corso di altra Università o in altri Corsi nella stessa o in altre Università è di competenza del CCdL.

2.7 E' previsto, per ogni CdL, un posto riservato per studenti con diversa abilità con invalidità certificata pari o superiore al 66%. L'invalidità deve risultare compatibile con lo svolgimento delle attività previste nel tirocinio pratico clinico del CdL prescelto; la compatibilità sarà accertata da una apposita Commissione.

Se necessario, al soggetto disabile saranno messi a disposizione adeguati supporti strutturali e funzionali.

2.8 I candidati extracomunitari residenti all'estero, che non rientrano nelle previsioni della legge n. 189/2002, le cui norme di ammissione sono definite dalla Circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - prot. N. 7802 del 24/03/2014, dovranno sostenere anche la prova di conoscenza della lingua italiana, salvo i casi di esonero di cui alla precitata Circolare del M.I.U.R.

2.9 Le misure compensative per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento ai soli fini dell'esercizio professionale sono riservate a coloro che sono in possesso del riconoscimento "condizionato" (e quindi con punteggio da 6,01 a 11,99 punti) del titolo di studio conseguito in ordinamenti precedenti rispetto all'attivazione dei Diplomi Universitari, da parte del Ministero della Salute.

In base alla nota del MIUR del 19 marzo 2014 possono essere frequentati i percorsi formativi in sovrannumero, senza l'espletamento del concorso di ammissione, entro il limite massimo del 10% dei posti attribuiti all'analogo CdL abilitante e comunque in numero non inferiore a 5 per ogni singolo corso di studio.

In base alla Disposizione Dirigenziale del MIUR Prot. 0001013 del 19 marzo 2014, gli studenti ammessi alle misure compensative, devono conseguire almeno 30 CFU per ogni anno, pena la decadenza dalla possibilità di proseguire il percorso compensativo e frequentare obbligatoriamente almeno il 75% delle attività.

Art. 3 - Titolo rilasciato e corso di studio

3.1 Il CdL in TSRM appartiene alla classe 3 delle Lauree delle Professioni Sanitarie, fa capo attualmente al Dipartimento di Scienze Chirurgiche, e dal 1 Gennaio 2017 sarà incardinato nel costituendo Dipartimento di Medicina e Chirurgia.

3.2 Al termine del CdL in TSRM, viene conseguito il diploma di Laurea in TSRM abilitante alla professione sanitaria di TSRM. Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT) TSRM – (3.2.1.3.3)

Il CdL è articolato su tre anni e prevede l'acquisizione di 180 CFU complessivi ai fini del conseguimento della Laurea in TSRM (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica), Classe L/SNT3.

La formazione prevista dai predetti corsi avviene nelle Università, nelle Aziende ospedaliere, nelle Aziende ospedaliero-universitarie, nelle Aziende USL, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate a norma del decreto ministeriale 24 settembre 1997 e successive modificazioni.

La prova finale ha valore di Esame di Stato abilitante all'esercizio professionale.

Il titolo di studio consente l'accesso a Corsi di Laurea Magistrale della Classe delle Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche LM/SNT3, senza debiti formativi (Art. 6, comma 1 del D.M. 8 gennaio 2009), ai Master di primo livello e a Corsi di Perfezionamento.

3.3 La frequenza ai corsi è obbligatoria.

3.4 Come supplemento al diploma del CdL in TSRM, il Dipartimento può rilasciare un certificato che riporta le principali caratteristiche relative al curriculum specifico dello studente.

3.5 Il CdL in TSRM si svolge nella sede del Dipartimento.

Art. 4 - Organi del Corso di Laurea

Sono organi del Corso di Laurea:

1. il **Consiglio di Corso di Laurea**, costituito da tutti i docenti del Corso e da una rappresentanza degli studenti;
2. il **Presidente del Corso di Laurea**, eletto ogni tre anni tra i professori di ruolo universitari, dai membri del Consiglio del Corso di Laurea;
3. il **Direttore delle Attività Didattiche Professionalizzanti (DADP) del Corso di Laurea**: ai sensi del DM 19 febbraio 2009, pubblicato sulla G.U. 25-5-2009, n. 119, art. 4, comma 5: *“(omissis) L'attività formativa pratica e di tirocinio clinico (omissis) è coordinata, con incarico triennale, da un docente appartenente allo specifico profilo professionale, in possesso di Laurea Specialistica o Magistrale della rispettiva classe, nominato sulla base della valutazione di specifico curriculum che esprima la richiesta esperienza professionale, non inferiore a cinque anni, nell'ambito della formazione”*.

Pertanto il DADP è nominato ogni tre anni dal CCdL tra i docenti TSRM in possesso dei seguenti requisiti:

- a. Essere in possesso della Laurea Specialistica/Magistrale nella classe del profilo professionale di riferimento (classe SNT/3);
- b. Essere docente del CdL nelle discipline professionalizzanti nello specifico profilo professionale (classe SNT/3) in corsi universitari o, in alternativa, essere in possesso di esperienza professionale nell'ambito della formazione, da almeno cinque anni.

Il DADP si avvalgono della collaborazione dei Tutor Coordinatori d'anno.

Il DADP collabora con il Presidente del CdL e si uniforma alle deliberazioni del CCdL assicurando le seguenti funzioni:

- a. coordinamento delle attività formative pratiche e di tirocinio, previste dall'ordinamento del CdL, in sinergia con gli altri insegnamenti previsti dal Regolamento didattico;
- b. assicurazione a che gli insegnamenti teorico-pratici e di tirocinio siano svolti coerentemente agli obiettivi formativi professionalizzanti ed in conformità al calendario delle attività didattiche del Corso di Laurea/Laurea Magistrale;
- c. individuazione dei Coordinatori/Tutor d'anno;
- d. individuazione del personale cui affidare le funzioni di tutor/guida di tirocinio. Nel caso il cui il personale sia dipendente di Azienda Sanitaria, la sua individuazione è condotta d'intesa anche con il Direttore del Servizio Assistenziale dell'Azienda in oggetto.
- e. individuazione, d'intesa con la Direzione Assistenziale delle Aziende Sanitarie coinvolte, delle sedi idonee per le attività di tirocinio;
- f. elaborazione del "Patto Formativo" di tirocinio da sottoporre annualmente all'approvazione del CCdL;
- g. referenza per gli studenti nelle procedure di attivazione dei tirocini formativi, oltre che degli obiettivi formativi raggiunti.
- h. coordinamento della struttura organizzativa della Sezione di corso;
- i. partecipazione alla valutazione delle candidature alla docenza nelle discipline dell'area professionale;
- j. coordinamento dell'attività didattica tra i Docenti delle discipline dell'area tecnica diagnostica;
- k. coordinamento degli insegnamenti professionalizzanti, compreso il tirocinio, con gli insegnamenti teorico-scientifici.

Per le attività di cui ai precedenti punti, il DADP può avvalersi della collaborazione di Coordinatori/Tutor d'anno/Tutor didattici e/o dei Tutor di Tirocinio.

4. i **Coordinatori/Tutor d'anno/Tutor didattici del Corso di Laurea:** ai sensi del DM 19 febbraio 2009, pubblicato sulla G.U. 25-5-2009, n. 119, art. 4, comma 5: "(omissis) *L'attività formativa pratica e di tirocinio clinico deve essere svolta con la supervisione e la guida di tutori professionisti appositamente formati e assegnati (omissis)*".

Pertanto i Coordinatori Tutor d'anno/Tutor didattici sono nominati ogni tre anni dal CCdL tra i docenti TSRM in possesso dei seguenti requisiti:

- a. Appartenere allo specifico profilo professionale del corso di studio;
- b. Essere in possesso di uno dei seguenti titoli:
 - b.1 Laurea nella classe del profilo professionale di riferimento, oppure Diploma Universitario oppure titolo equipollente di cui alla Legge 42/99 e successivi rispettivi Decreti emanati dal Ministero della Salute il 27 luglio 2000;
 - b.2 Laurea Specialistica/Magistrale nella classe del profilo professionale di riferimento (classe SNT/3);

- c. Essere dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dell'Università degli Studi di Parma o Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma o Azienda/Ente in Convenzione.

Il Coordinatore Tutor d'anno/Tutor didattico nei Corsi di laurea delle professioni sanitarie collabora con il DADP del CdL:

- a. all'organizzazione nella gestione dei tirocini;
- b. nel raccordo fra gli insegnamenti, in modo da rendere coerenti gli insegnamenti professionalizzanti con gli insegnamenti clinici;
- c. nella progettazione e conduzione di laboratori di formazione professionale;
- d. crea le condizioni per la realizzazione di tirocini di qualità, secondo le indicazioni dei CCdL.

Guida ed orienta il percorso formativo degli studenti.

E' responsabile dell'apprendimento e ne facilita i processi attraverso sessioni tutoriali. Seleziona le opportunità formative, integra l'esperienza pratica con la teoria appresa, presidia in particolare le prime fasi di apprendimento di un intervento o di una competenza. Si occupa dell'apprendimento degli studenti in difficoltà, facilita i processi di valutazione in tirocinio e tiene i rapporti con i tutori dei servizi.

Può svolgere attività di docenza conferita dal CCdL.

Le funzioni del tutor didattico possono essere svolte a tempo pieno o a tempo parziale.

5. la **Commissione Didattica del Corso di Laurea**, nominata dal Consiglio del Corso di Laurea, è costituita da:
 - a. Presidente del Corso di Laurea
 - b. Direttore delle Attività Didattiche Professionalizzanti
 - c. Coordinatori Tutor d'anno/Tutor didattici (tutte le sedi formative)
 - d. docenti di insegnamenti con il maggior numero di CFU.

La Commissione Didattica:

- fornisce parere in merito alla coerenza fra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati
- fornisce indicazioni per il miglioramento della didattica e la verifica delle attività svolte
- progetta, elabora e verifica le attività didattiche e formative sulla base di indicazioni proprie o delle strutture didattiche
- fornisce parere in merito alla coerenza tra obiettivo di Tesi e contenuti del profilo professionale
- propone la copertura di insegnamenti mediante affidamenti e contratti di docenza
- propone l'utilizzo dei fondi per il miglioramento della didattica
- promuove le attività di orientamento e comunicazione sull'offerta formativa
- promuove i processi di valutazione in ingresso, in itinere e in uscita
- esamina i risultati delle indagini sulla soddisfazione degli studenti
- formula proposte di interventi per risolvere le eventuali criticità didattiche evidenziate
- esamina le proposte/segnalazioni formulate dagli studenti

6. il **Gruppo di Autovalutazione (GAV)** è composto da:

- Presidente del CdL o un suo delegato;
- Responsabile dell'assicurazione della Qualità del CdL (RAQ);
- Due studenti del CdL designati dai rappresentanti degli studenti eletti del CCdL. CdL. La componente studentesca del GAV è diversa da quella presente nella Commissione Paritetica Docenti Studenti (CPDS);
- Da altri docenti il cui numero è a discrezione del CCdL.

La commissione del GAV è nominata dal CCdL e dura in carica per un quadriennio, con possibilità di rinomina. La componente studentesca dura in carica per un massimo di due anni.

Provvede alla stesura del Rapporto di Riesame e all'individuazione di azioni di miglioramento, sia su base annuale che pluriennale rilevando:

- i dati relativi ai risultati delle attività didattiche del CdL
- le schede dell'opinione degli studenti, dei laureati, dei docenti e degli enti e delle imprese presso i quali gli studenti effettuano stage o tirocini
- il recepimento degli obiettivi della qualità della didattica definiti dagli Organi di Governo
- i suggerimenti formulati dal Nucleo di Valutazione e della CPDS
- la verifica dell'efficacia degli interventi migliorativi adottati in precedenza
- Organizza la consultazione delle parti interessate per la predisposizione dell'offerta formativa del CdL
- Collabora alla stesura della SUA-CdL fornendo le informazioni previste nel Rapporto annuale di Riesame.

7. il **Responsabile dell'assicurazione della qualità (RAQ)**, è nominato dal CCdL su proposta del Presidente del CdL, che lo individua tra i docenti strutturati dell'Ateneo, e dura in carica per un quadriennio, con possibilità di rinomina.

Il RAQ:

- coadiuva il Presidente del CdL e il Direttore di Dipartimento nella pianificazione delle azioni di miglioramento e ne controlla l'attuazione
- Propone al CCdL il programma delle azioni di miglioramento entro il 31 gennaio di ogni anno
- Monitora, avvalendosi dei Servizi Specialistici per la Didattica e/o dei centri di servizio, il corretto svolgimento delle attività didattiche e dei servizi di supporto, inclusi quelli erogati in modalità centralizzata:
 - o controllo del rispetto degli orari di lezione e di ricevimento dei docenti, anche avvalendosi della collaborazione dei tutors e del personale tecnico-amministrativo del Dipartimento di Scienze Chirurgiche
 - o verifica della pubblicazione dei calendari delle lezioni e degli esami
 - o verifica della pubblicazione dei programmi degli insegnamenti del CdL, con le relative modalità di esame
 - o verifica della regolarità della rilevazione on-line dell'opinione degli studenti e dei laureati, della trasmissione al GAV e alla CPDS dei risultati della rilevazione complessiva e al singolo docente dei risultati del proprio insegnamento, eventualmente in rapporto ai dati complessivi di CdL
 - o informa tempestivamente il Presidente del CdL di qualunque problema riguardante il corretto svolgimento delle attività didattiche, anche in base alle segnalazioni degli studenti
 - o entro il 31 ottobre di ogni anno accademico redige una relazione dettagliata e documentata sull'attività svolta nel corso dell'anno e la trasmette al Presidente del CdL.

Art. 5 - Ordinamento didattico

5.1 Gli ordinamenti didattici dei CdL, deliberati contestualmente alla loro istituzione, sono approvati dal Ministero competente ai sensi dell'art. 11 della legge n. 341 del 19 novembre

1990 e sono emanati con decreto del Rettore. La loro entrata in vigore è stabilita dal predetto decreto di emanazione. Con le stesse procedure sono approvate le modifiche agli ordinamenti didattici.

5.2 L'ordinamento didattico del CdL in TSRM, approvato dal CCdL e dal Consiglio di Dipartimento, è allegato al presente Regolamento.

Art. 6 - Manifesto degli studi di Ateneo e il Manifesto di Dipartimento

6.1 Il Manifesto degli studi di Ateneo pubblicizza l'offerta formativa specificando:

- a) i corsi di studio attivati con indicazione delle relative classi tra cui il CdL in TSRM
- b) il titolo di studio richiesto per l'accesso e le modalità per la valutazione della preparazione iniziale degli studenti;
- c) il numero di studenti ammissibili ai singoli corsi di studio laddove sia previsto il numero programmato;
- d) le date di inizio e termine e le modalità per pre-iscrizioni, iscrizioni, immatricolazioni, passaggi, trasferimenti e pagamento di tasse universitarie;
- e) le date per le eventuali prove di ammissione ai corsi;
- f) l'importo delle tasse e dei contributi.

6.2 Il Manifesto di Dipartimento, elaborato in coerenza con il Manifesto degli Studi di Ateneo, rappresenta lo strumento di realizzazione delle diverse attività didattiche avviate dai Dipartimenti.

In particolare sono indicati, per ciascun corso di studio:

- a) il piano di studio ufficiale con riferimento agli obiettivi formativi;
- b) le eventuali propedeuticità;
- c) i crediti assegnati ad ogni attività formativa;
- d) la data di inizio e fine delle lezioni;
- e) le disposizioni sugli obblighi di frequenza.

Art. 7 - Piani di studio

7.1 Il Piano di Studio ufficiale è definito e approvato dal CCdL e viene allegato al presente Regolamento Didattico.

7.2 Le scelte relative alle attività formative della tipologia D (attività formative a scelta dello studente) sono effettuate autonomamente dallo studente.

7.3 Tutti gli studenti in corso devono presentare il piano degli studi in modalità on-line mediante il sistema ESSE3. La presentazione del piano di studio on-line è obbligatoria e propedeutica a successive attività o atti di carriera (tra i quali: fascicolo elettronico dello studente, iscrizione agli appelli, verbalizzazione degli esami, rilevazione dell'opinione degli studenti).

Art. 8 - Crediti formativi universitari

8.1 Le attività formative che fanno capo ai corsi di studio attivati dall'Università danno luogo all'acquisizione di crediti formativi universitari (CFU), che rappresentano l'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio per conseguire un titolo di studio universitario.

8.2 Al credito corrisponde un impegno di 25 ore di lavoro complessivo per uno studente con adeguata preparazione iniziale. Un diverso numero di ore, in aumento o in diminuzione, può essere previsto ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 comma 1, della legge 270/04. Tale impegno comprende le ore di didattica formale (frontale) e interattiva, lo studio individuale o altre attività formative.

L'eventuale debito formativo dovrà essere colmato secondo quanto previsto dal CCdL.

8.3 Per il CdL in dall'art. 5 comma 1, della legge 270/04 sono previsti 180 CFU complessivi, articolati in tre anni di corso e suddivisi in 60 CFU per anno dei quali:

1) 120 CFU comprensivi di:

- a. lezioni (*ex cathedra*) e didattica tutoriale a piccoli gruppi;
- b. attività didattica elettiva (seminari, corsi monografici, attività pratiche e/o sperimentali);
- c. ore dedicate ad altre attività integrative (radioprotezione, informatica);
- d. ore dedicate all'apprendimento della lingua straniera;
- e. ore dedicate alla preparazione della prova finale;
- f. ore di studio autonomo necessarie allo studente per completare la sua formazione (fino ad un massimo del 30% dei crediti complessivi);

2) 60 CFU da acquisire in attività formative finalizzate alla maturazione di specifiche capacità professionali (tirocinio);

8.4 I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, ferma restando la quantificazione in trentesimi per la votazione degli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode.

8.5 Ai fini della prosecuzione degli studi, il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente in altro corso della stessa università, ovvero nello stesso o altro corso di altra università, compete al CCdL che accoglie lo studente.

8.6 Il CCdL può riconoscere come crediti le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Ateneo abbia concorso.

Art. 9 - Tipologia delle forme didattiche

9.1 Le attività didattiche possono assumere tutte le forme previste dalla normativa vigente ed altre in attuazione della sperimentazione didattica.

Sono articolate in attività formative di base, caratterizzanti, affini, integrative, elettive, a scelta dello studente, attività finalizzate alla prova finale e attività formative professionalizzanti.

Ciascuna attività formativa si articola in ambiti disciplinari, costituiti dai Corsi integrati ufficiali, ai quali afferiscono i Settori Scientifico Disciplinari pertinenti.

I Corsi integrati sono articolati in insegnamenti e sono svolti con lezioni frontali, esercitazioni in aula o in laboratorio.

L'attività professionalizzante si esplica sotto forma di didattica tutoriale svolta in Dipartimenti Diagnostici, Unità Operative Semplici e Complesse, e Strutture Semplici Dipartimentali di Strutture Pubbliche e Private.

9.2 Il CCdL può attuare forme diversificate di didattica, anche mediante l'ausilio di sussidi informatici e audiovisivi per l'auto-apprendimento.

9.3 Le attività didattiche pratiche o di laboratorio, facenti parte dei singoli insegnamenti e/o corsi integrati, oltre che quelle di tirocinio, potranno essere svolte con l'approvazione del CCdL anche presso qualificati enti pubblici e privati con i quali l'Ateneo abbia stipulato apposite convenzioni.

9.4 Sempre con apposite convenzioni o nel quadro di programmi di mobilità studentesca o di cooperazione università-enti-imprese, verrà favorita l'effettuazione di stage o tirocini e di periodi di studio anche all'estero, sia presso laboratori di ricerca universitari o extrauniversitari, sia presso enti e imprese qualificate. L'attività di stage o tirocinio verrà svolta in conformità alla normativa vigente.

9.5 Il CCdL può decidere di attuare forme di didattica a distanza.

9.6 Il CCdL può proporre al Dipartimento di attivare insegnamenti a distanza che coinvolgano Corsi di Laurea di altri Dipartimenti o di differenti Atenei.

Art. 10 - Tipologia degli insegnamenti

10.1 Tutti gli insegnamenti sono organizzati e coordinati dal Dipartimento nel rispetto dei criteri e dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente e comprendono un'attività didattica complessiva che viene espressa in termini di crediti (CFU).

10.2 Gli insegnamenti possono svolgersi anche come moduli. Per ogni insegnamento verrà designato un coordinatore.

10.3 Un insegnamento può articolarsi in moduli didattici affidati a Docenti diversi.

10.4 L'identità di denominazione di insegnamenti comuni a più corsi di laurea non comporta necessariamente l'identità di programmi e di svolgimento.

10.5 Gli insegnamenti sono impartiti mediante varie modalità didattiche per un numero di ore totali rispettoso dei limiti previsti dagli ordinamenti degli studi vigenti e secondo le modalità definite nel presente regolamento e dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 11 - Impegno didattico dei Docenti

11.1 I docenti, secondo le rispettive norme di stato giuridico, adempiono ai compiti didattici svolgendo le relative attività anche in più corsi di Laurea.

11.2 Le strutture didattiche, nell'ambito della programmazione annuale, sono ripartite in modo da assicurare le attività didattico-formative, e la piena utilizzazione dei Docenti, con un'equa distribuzione del carico didattico complessivo.

11.3 La vigilanza su ogni forma di attività didattica compete al Direttore di Dipartimento.

11.4 Ogni docente garantisce il ricevimento degli studenti durante l'intero arco dell'anno. In particolare deve essere garantita da parte del docente un'adeguata presenza per le attività di tutorato e per il ricevimento degli studenti durante l'intero arco dell'anno, indipendentemente dalla programmazione temporale dei corsi. In particolare, il ricevimento degli studenti dovrà essere assicurato personalmente dal docente in modo continuativo nel corso dell'intero anno accademico e, comunque, con cadenza settimanale, dandone adeguata pubblicità. I docenti assicurano agli studenti assistenza nello svolgimento della tesi di laurea e di altri lavori di ricerca concordati.

11.5 I docenti sono tenuti a partecipare alle sedute del CCdL e ad ogni altro organismo di cui facciano parte.

11.6 Ciascun docente è tenuto ad annotare, giorno per giorno, in apposito registro, anche con l'ausilio di mezzi informatici, con modalità stabilite dal regolamento didattico di ateneo, l'argomento delle attività didattiche svolte.

Nello stesso registro dovrà essere altresì indicata ogni altra attività didattica, formativa, istituzionale. Il registro potrà essere richiesto in corso d'anno dal Direttore o dal Rettore e dovrà essere depositato al termine dell'anno accademico presso la Segreteria Didattica del Dipartimento.

Art. 12 - Requisiti per la docenza non universitaria

12.1 L'attribuzione della titolarità di insegnamento nella disciplina professionalizzante prevede prioritariamente:

- Possesso della laurea di primo livello o titolo equipollente nel profilo professionale di riferimento;
- Altri titoli post lauream inerenti il profilo professionale di riferimento e coerenti con l'insegnamento richiesto (quali Master e perfezionamenti in area clinica e/o organizzativa);
- Possesso di laurea specialistica riferita alla classe di riferimento del profilo professionale;
- Esperienza professionale idoneamente documentata e certificata nel campo specifico clinico e/o organizzativo per cui è richiesto l'insegnamento;
- Esperienza didattica in corsi universitari idoneamente documentata e certificata nel campo specifico clinico e/o organizzativo per cui è richiesto l'insegnamento;
- Pubblicazioni specifiche riferibili al SSD e coerenti con la disciplina richiesta per l'insegnamento.

12.2 Il CCdL ai sensi delle norme vigenti deve esprimersi in relazione al curriculum scientifico-professionale di chi abbia presentato domanda/disponibilità alla didattica.

12.3 L'affidamento della titolarità dell'insegnamento viene deliberata dal CCdL ai sensi delle norme vigenti.

Art. 13 - Valutazione dell'attività didattica

13.1 Come previsto nello Statuto, il Direttore sottopone annualmente al Consiglio di Dipartimento per l'approvazione, una relazione sull'attività didattica del Dipartimento, predisposta sulla base delle indicazioni fornite dai CCdL e dal Comitato paritetico per la didattica.

13.2 Ciascun CdL è sottoposto con frequenza annuale ad una valutazione riguardante:

- a. l'efficienza organizzativa del Corso e delle sue strutture didattiche;
- b. la qualità e la quantità dei servizi messi a disposizione degli studenti;
- c. la facilità di accesso alle informazioni relative ad ogni ambito dell'attività didattica;
- d. l'efficacia e l'efficienza delle attività didattiche analiticamente considerate, comprese quelle finalizzate a valutare il grado di apprendimento degli studenti;
- e. il rispetto da parte dei docenti delle deliberazioni del Comitato Didattico, la *performance* didattica dei docenti nel giudizio degli studenti;
- f. la qualità della didattica, con particolare riguardo all'utilizzazione di sussidi didattici informatici e audiovisivi;
- g. l'organizzazione dell'assistenza tutoriale agli studenti;
- h. il rendimento medio degli studenti, determinato in base alla regolarità dei curriculum ed ai risultati conseguiti nel loro percorso di studi.
- i. Il CPDS, in accordo con il Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, indica i criteri, definisce le modalità operative, stabilisce e applica gli strumenti più idonei per espletare la valutazione dei parametri sopra elencati ed atti a governare i processi formativi per garantirne il continuo miglioramento. La valutazione dell'impegno e delle attività didattiche espletate dai Docenti viene portata a conoscenza dei singoli docenti, discussa in CPDS e considerata anche ai fini della distribuzione delle risorse.

Art. 14 - Calendario accademico

14.1 Le lezioni, di norma, iniziano il 1° ottobre e terminano il 15 giugno.

14.2 Ogni anno di corso può essere articolato in due periodi didattici opportunamente intervallati per consentire lo svolgimento degli esami.

14.3 Entro il 31 marzo di ogni anno il Dipartimento stabilisce le date di inizio e di fine delle lezioni per periodo e per CdL per l'anno accademico successivo.

14.4 Il calendario delle lezioni è emanato dal Direttore, dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento, su proposta del CCdL.

Art. 15 - Frequenza ai corsi e apprendimento autonomo

15.1 Il Dipartimento, nella propria organizzazione didattica, garantisce allo studente il diritto di frequenza per almeno un percorso formativo completo. Il CCdL disciplina le modalità di accertamento della frequenza, anche ai fini del rilascio di attestazione di frequenza richiesto dallo studente.

15.2 Lo studente ha il diritto/dovere di frequentare le lezioni e di partecipare attivamente e criticamente a tutte le attività formative previste dal corso di studio.

Sono altresì da considerare le ore di studio autonomo necessarie allo studente per completare la sua formazione.

15.3 La frequenza all'attività didattica teorica programmata e di tirocinio è obbligatoria. Lo studente è tenuto a frequentare le attività didattiche, formali, non formali e professionalizzanti del CdL per un numero massimo di 5400 ore, e comunque nel rispetto della normativa Nazionale ed Europea.

La frequenza viene verificata dai docenti adottando le seguenti modalità:

- i docenti accerteranno la partecipazione degli studenti all'attività didattica chiedendo la loro firma giornaliera sul Registro della propria Attività Didattica;
- il coordinatore di ciascun insegnamento o il docente responsabile del modulo comunicheranno al Servizio Gestione carriere studenti dei corsi di laurea di indirizzo medico e odontoiatrico, al termine del corso, i nominativi degli studenti che NON hanno raggiunto il numero minimo di ore di frequenza all'attività didattica, prevista ed organizzata per ogni corso, in maniera adeguata e congrua per poter sostenere l'esame di profitto.

Le assenze non dovranno superare di norma il 25% delle ore di attività didattica formale e non formale programmata.

L'attestazione di frequenza alle attività didattiche di un corso di insegnamento è necessaria allo studente per sostenere il relativo esame.

Lo studente che non abbia ottenuto l'attestazione di frequenza di ogni corso ufficiale di un determinato anno, nel successivo anno accademico viene iscritto, anche in soprannumero, come ripetente del medesimo anno di corso, con l'obbligo di frequenza ai corsi per i quali non ha ottenuto l'attestazione.

15.4 Il numero di studenti ammissibili a frequentare insegnamenti o altre attività formative che prevedano l'utilizzazione di reparti di degenza, laboratori o di particolari strumentazioni, viene disciplinato dal CCdL con apposito Regolamento di Tirocinio.

15.5 Essendo il CdL in TSRM un Corso di Studio avente la programmazione nazionale non si applica il "REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE DEGLI STUDENTI A TEMPO PARZIALE AI CORSI DI STUDIO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA".

15.6 Si approva e si integra il presente Regolamento con il "REGOLAMENTO DI ATENEIO PER IL RICONOSCIMENTO DEI PERIODI DI STUDIO ALL'ESTERO".

Art. 16 - Calendario degli esami di profitto

16.1 Per ciascun insegnamento devono essere previsti almeno sette appelli di esame, opportunamente distribuiti nell'arco dell'anno accademico e distanziati di almeno 14 giorni nell'ambito della medesima sessione, ferma restando la non sovrapposibilità di esami relativi ad insegnamenti obbligatori.

16.2 Ogni eventuale spostamento della data di inizio dell'appello deve avere carattere di eccezionalità e deve essere comunicato con la massima tempestività agli studenti, dandone notizia, con le relative motivazioni, al Presidente del Consiglio di Corso.

16.3 Le date e orario d'inizio degli appelli già resi pubblici non possono in alcun caso essere anticipati, se non per comprovate esigenze organizzative avvenute nello stesso giorno.

16.4 Per studenti fuori corso possono essere previsti appelli di esame al di fuori delle normali sessioni.

16.5 Il calendario degli esami di profitto deve essere reso noto almeno sei mesi prima dell'inizio delle sessioni.

16.6 Relativamente alle prove di esame sostenute, gli studenti hanno il diritto di prendere visione dei propri elaborati scritti.

Art. 17 - Verifiche dell'apprendimento

17.1 Il programma ufficiale dell'insegnamento esplicita le modalità di valutazione previste (ad esempio, prova pratica, prova orale, test a risposta multipla, discussione di casi clinici, ecc.). Tali valutazioni, sempre individuali, devono avere luogo in condizioni che garantiscano l'approfondimento, l'obiettività e l'equità della valutazione in rapporto con l'insegnamento o l'attività seguita e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova. Gli accertamenti possono dare luogo a votazione (esami di profitto) o ad un giudizio di idoneità o non idoneità.

17.2 Le prove di valutazione della preparazione degli studenti si distinguono in:

- a) esami di profitto, eventualmente svolti anche tramite prove di valutazione intermedie e prove di idoneità;
- b) esame di tirocinio annuale.

17.3 La nomina delle commissioni per gli esami di profitto spetta ai Consigli di Corso. Le commissioni sono presiedute dal Coordinatore del corso integrato o dal titolare dell'insegnamento o in caso di suo impedimento da altro docente titolare di materie affini nominato dal Presidente del Consiglio di Corso. Le commissioni d'esame sono composte dal Presidente e da uno o più membri scelti fra gli altri professori ufficiali del corso, i ricercatori ed i cultori della materia nominati dal Consiglio di Corso. La seduta d'esame è validamente costituita quando siano presenti almeno due membri della commissione, fra cui il Presidente. La ripartizione del lavoro delle commissioni d'esame in sottocommissioni, o in altra forma di articolazione organizzativa, si attua su indicazione dei rispettivi Presidenti. In caso di comprovata necessità per lo stesso esame di profitto possono

operare simultaneamente più commissioni, ognuna delle quali presieduta da un docente dello stesso settore scientifico disciplinare o di settore affine. La verbalizzazione e la registrazione dell'esito dell'esame di profitto sono a cura del Coordinatore del corso integrato o del titolare dell'insegnamento. Nella verbalizzazione sono soppressi i voti dei singoli commissari.

17.4 La valutazione degli esami di profitto è espressa in trentesimi. L'esame di profitto è superato se lo studente consegue la votazione minima di 18/30 per ogni modulo d'insegnamento. Ove venga conseguito il voto massimo di 30/30, può essere concessa, all'unanimità, la lode.

17.5 I crediti relativi ad un insegnamento vengono acquisiti al momento del superamento dell'esame di profitto.

17.6 L'esito positivo dell'esame di profitto è riportato nella carriera dello studente. Il Presidente della commissione d'esame è responsabile della corretta trasmissione dell'esito relativo all'esame ai competenti uffici.

17.7 Le prove di esame di corsi integrati devono garantire una valutazione finale, collegiale e complessiva del profitto dello studente. La valutazione degli studenti sui singoli moduli dà luogo a un'unica e complessiva votazione finale.

17.8 non è permessa la ripetizione, con eventuale modifica della valutazione relativa, di un esame già superato e verbalizzato con esito positivo.

17.9 Per essere ammesso agli esami di profitto, lo studente deve:

- a. aver ottenuto l'attestazione di frequenza, ove e come prevista;
- b. aver soddisfatto le propedeuticità obbligatorie;
- c. aver risposto all'appello d'esame;
- d. essere in regola con il pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi.

17.10 Le sessioni d'esame previste sono quelle di:

- **marzo** (sessione primaverile)
- **giugno-settembre** (sessione estiva/autunnale)
- **dicembre e gennaio** (prolungamento sessione autunnale)
- **febbraio** (sessione invernale)

17.11 Per essere ammesso all'anno successivo lo studente deve aver ottenuto le frequenze alle attività formative, aver ottenuto la valutazione positiva del tirocinio e superato almeno tutti gli esami di blocco, nel rispetto delle propedeuticità di cui all'articolo successivo, entro il 30 settembre.

17.12 Ripetente: è lo studente che non abbia ottenuto tutte le attestazioni di frequenza dell'anno precedente o non abbia superato gli esami previsti dal precedente punto 17.11 o non abbia ottenuto valutazione positiva all'esame di tirocinio.

17.13 Fuori corso: è lo studente che avendo frequentato tutti e 3 gli anni di corso previsti dall'ordinamento didattico, non ha completato le relative attività formative ed acquisito i connessi crediti formativi.

17.14 Lo studente che per un numero di anni accademici consecutivi pari al doppio (6) della durata del corso (3) non abbia sostenuto esami decade dagli studi. I crediti formativi acquisiti durante gli studi universitari sono certificati nel provvedimento di decadenza per ogni successiva considerazione.

17.15 In ciascuna sessione di esame lo studente può sostenere senza alcuna limitazione numerica tutti gli appelli di tutti gli esami per i quali i vincoli previsti al comma 17.9 vengono soddisfatti.

17.16 Gli esami sostenuti in difetto anche di uno solo dei requisiti di cui al comma 17.9 sono nulli di fatto e di diritto. Dell'annullamento sarà data comunicazione scritta agli interessati.

17.17 Si approva e si integra al presente Regolamento il "REGOLAMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI CON MIGLIORE PROFITTO NEGLI STUDI".

Art. 18 - Propedeuticità e criteri di passaggio agli anni successivi

18.1 Il sistema di propedeuticità prevede che per poter sostenere gli esami dell'anno successivo lo studente deve avere superato tutti quelli dell'anno precedente (compreso l'esame di tirocinio). Il mancato rispetto di questa propedeuticità comporta l'annullamento automatico, da parte degli Uffici di Segreteria, degli esami ad esse soggetti, anche se superati.

Inoltre:

a) che lo studente possa iscriversi al 2° anno del CdL in TSRM se superati (entro il 30 settembre) i seguenti esami:

- Corso Integrato: Fisica e statistica
- Corso Integrato: Anatomia umana e fisiologia
- Corso Integrato: Diagnostica per Immagini I e gestione dati
- Esame di tirocinio I° anno

Inoltre, il superamento di tutti e tre i Corsi Integrati sopra citati è necessario per l'ammissione all'Esame di tirocinio I° anno

b) che lo studente possa iscriversi al 3° anno, se superati (entro il 30 settembre) i seguenti esami:

- Corso Integrato: Diagnostica per Immagini II
- Corso Integrato: Strumentazione in radiodiagnostica e radioterapia
- Esame di tirocinio II° anno

Inoltre, il superamento di tutti e 2 i Corsi Integrati sopra citati è necessario per l'ammissione all'Esame di tirocinio II° anno

c) che lo studente svolga gli esami di profitto in modo sequenziale, secondo le seguenti propedeuticità:

Corso Integrato	Anno di Corso/Semestre	Propedeutico per il Corso Integrato	Anno di Corso/Semestre
Fisica e statistica	1/I	Fisica generale e sanitaria	1/II
Anatomia umana e	1/I	Apparecchiature dell'area radiologica	1/I

fisiologia		Diagnostica per immagini I e gestione dati	1/II
Fisica generale e sanitaria	1/II	Diagnostica per immagini II	2/I
		Strumentazione in radiodiagnostica e radioterapia	2/II
		Scienze medico chirurgiche e di primo soccorso	2/II
Diagnostica per immagini I e gestione dati	1/II	Diagnostica per immagini II	2/I
Diagnostica per immagini II	2/I	Diagnostica per immagini III	3/I
Diagnostica per immagini III	3/I	Diagnostica per immagini IV	3/II
Scienze medico chirurgiche e di primo soccorso	2/II	Scienze interdisciplinari	3/II
Inglese Scientifico I	1/II	Inglese Scientifico II	2/II

Art. 19 - Riconoscimento crediti

19.1 Si approva e si integra al presente Regolamento il documento “REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE, VERIFICA E CERTIFICAZIONE DEI CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ CULTURALI ED ARTISTICHE”. Il Consiglio di Corso di Studio delibera in ordine al riconoscimento dei CFU, entro il mese di maggio di ogni anno, secondo la tipologia e la quantificazione nello stesso stabilita.

19.2 Si approva e si integra al presente Regolamento il documento “REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE VERIFICA E CERTIFICAZIONE DEI CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI RELATIVI ALLA PRATICA ED ALLE ABILITÀ SPORTIVE”.

19.3 Si approva e si integra al presente Regolamento il documento “REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE, VERIFICA E CERTIFICAZIONE DEI CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO E VALORE SOCIALE”.

Art. 20 - Prova finale

20.1 La Prova Finale ha l'obiettivo di valutare il raggiungimento delle competenze attese da un laureando così come espresse dai Descrittori di Dublino e dai RAD di ciascun CdL. In accordo al Processo di Bologna e ai successivi documenti di armonizzazione dei percorsi formativi Europei, sono oggetto di valutazione nella prova finale i seguenti ambiti:

- Conoscenza e capacità di comprensione applicate – *Applying knowledge and understanding*
- Autonomia di giudizio – *Making judgements*
- Abilità comunicative – *Communication skills*
- Capacità di apprendere – *Learning skills*, che corrispondono rispettivamente al 2°, 3°, 4° e 5° Descrittore di Dublino

Pertanto, l'abilitazione finale è conferita a studenti che siano capaci di:

- applicare le loro conoscenze dimostrando un approccio professionale e competenze adeguate per risolvere problemi nel proprio campo di studio;
- assumere decisioni per risolvere efficacemente problemi/situazioni complessi/e nel proprio campo di studio;
- raccogliere e interpretare i dati per formulare giudizi professionali autonomi, anche su problematiche sociali, scientifiche o etiche;
- attivare una comunicazione efficace su temi clinici, sociali, scientifici o etici attinenti al proprio profilo;
- apprendere autonomamente.

20.2 La prova finale è unica e si compone di due momenti di valutazione diversi:

- la Prova Pratica
- la redazione di un elaborato di Tesi e dissertazione dello stesso.

La Tesi è di norma redatta in lingua italiana, ma può essere redatta in una lingua della UE, preferibilmente inglese, con allegato il riassunto in italiano e avente il titolo sia in italiano che in lingua straniera. Qualora la tesi sia redatta in lingua straniera diversa dall'inglese, deve essere allegata anche la traduzione in italiano o in inglese del testo completo. La Tesi deve sempre comprendere un riassunto. Il frontespizio della tesi va compilato secondo il fac-simile previsto dall'Ateneo.

20.3 Le disposizioni relative al funzionamento del Corso prevedono che, entro il termine del I° semestre del terzo anno, lo studente indichi per iscritto l'argomento generale scelto per la Tesi e presenti al Presidente del Corso un "Progetto di Tesi".

Unitamente alla scelta dell'argomento ed alla preparazione del Progetto, lo studente deve scegliere un Relatore di Tesi tra i docenti del Corso dei tre anni accademici.

E' compito del laureando prendere contatto con un docente di riferimento, che fungerà poi da Relatore, in un tempo congruo per iniziare il lavoro di elaborazione della Tesi.

Il Relatore è un docente del CdL che garantisce la validità della dissertazione scritta del candidato al fine di presentarla alla discussione per il conseguimento del titolo ed è responsabile dell'esattezza dei dati inseriti nel modulo di richiesta tesi.

Per particolari situazioni può essere indicato un 2° Relatore anche di altra Facoltà o altra Università anche straniera ma comunque dotato di riconosciuta competenza accademica. Questo 2° Relatore può partecipare ai lavori della Commissione per la Prova Finale, ma non può contribuire al voto di laurea.

Il Relatore e lo studente si possono avvalere anche di un Tutor di Tesi nella preparazione della Tesi.

Il Tutor di Tesi è una persona competente che affianca il laureando nello svolgimento della tesi. Il Tutor può essere, oltre che un docente ufficiale del Corso, un professore a contratto, titolare di attività didattica elettiva, dottorando, assegnista di ricerca, ospedaliero, tutore di tirocinio, esperto appartenente a laboratori e centri di ricerca di altre istituzioni anche straniere, cultore della materia. Il Tutore deve essere indicato dal Relatore e può far parte della Commissione per la Prova Finale.

Il Correlatore/Controrelatore è di norma un docente del Corso che fa parte della Commissione per la Prova Finale con il compito di aprire e stimolare la discussione in seduta di laurea, dopo la presentazione dell'elaborato da parte del laureando. E' indicato dal Presidente del Corso di Laurea e riceve dal laureando una copia della tesi entro i termini sotto stabiliti. Il Controrelatore può essere anche un docente a contratto o un cultore della materia.

20.4 Almeno 5/6 mesi prima della sessione di Laurea il laureando deve compilare in 4 copie il modulo predisposto per la comunicazione dell'inizio del periodo di Tesi (che funge anche da richiesta), secondo il fac-simile previsto dall'Ateneo: 1 copia resta allo studente, 1 copia resta al Relatore, 1 copia deve essere recapitata dal laureando alla Segreteria Studenti e 1 copia al Presidente del Corso di Laurea.

20.5 Almeno 30 giorni prima della sessione di Laurea, il laureando deve obbligatoriamente iscriversi all'esame di Laurea. Gli appelli per gli esami di Laurea saranno disponibili on line con cadenza annuale.

Inoltre il laureando deve recapitare alla Segreteria Studenti una copia del riassunto della Tesi stampato NON fronte/retro, redatto secondo il fac-simile previsto dall'Ateneo, unitamente alla domanda di Laurea compilata on-line, alla ricevuta dell'avvenuta compilazione, per via telematica, del questionario "ALMA LAUREA e al Modulo firmato relativo alle Norme di comportamento da tenersi durante le sedute di laurea.

20.6 Almeno 12 giorni prima dell'esame di Laurea, il laureando deve terminare gli esami di profitto e consegnare alla Segreteria Studenti 4 copie della Tesi per la dovuta autentica.

La mancata consegna della Tesi alla Segreteria Studenti entro i termini previsti comporterà l'esclusione dall'esame di laurea.

La Segreteria studenti tratterà una copia della tesi per l'archiviazione e il laureando dovrà consegnare al più presto le copie destinate al Relatore ed al Controrelatore. Sarà cura del laureando, al momento dell'esame, consegnare al Presidente della Commissione per la Prova Finale la propria copia della Tesi, che gli sarà riconsegnata al termine della proclamazione.

20.7 Per essere ammesso all'esame finale per il conseguimento del titolo lo studente deve:

aver superato tutti i prescritti esami di profitto e prove di conoscenza e aver acquisito le certificazioni e i crediti previsti dal regolamento;

essere in regola con il pagamento delle tasse, dei contributi universitari e delle spese accessorie;

c) essere iscritto all'esame finale.

20.8 La Prova Finale dei corsi di laurea ha valore di esame di stato abilitante all'esercizio professionale.

La Prova Finale è unica e si compone di due momenti di valutazione diversi:

la Prova pratica che deve permettere allo studente di dimostrare il grado di conoscenza e competenza teorico-pratica prevista dal proprio profilo professionale.

la redazione di un elaborato di Tesi, inerente lo specifico professionale, e la sua dissertazione.

Le due diverse parti della Prova Finale devono essere valutate in maniera uguale, concorrendo entrambe alla determinazione del voto finale dell'esame.

In caso di valutazione insufficiente della prova pratica, l'esame si interrompe e si ritiene non superato pertanto va ripetuto interamente in una seduta successiva.

20.9 Il voto della Prova Finale sarà determinato dalla media aritmetica (espressa in trentesimi) della:

Prova pratica: valutata in trentesimi, partendo dalla valutazione minima di 18/30. In caso di valutazione insufficiente (inferiore a 18/30) della prova pratica, l'esame si interrompe e va ripetuto in una seduta successiva.

Dissertazione della Tesi: valutata in trentesimi, partendo dalla valutazione minima di 18/30.

L'esame della Prova Finale si intende superato se la valutazione è di almeno 66/110.

Il voto della Prova pratica e il voto della dissertazione della Tesi vanno espressi nel Verbale della Prova pratica e nel Verbale della dissertazione della Tesi, riportando la media aritmetica risultante dalle due prove.

Il voto della Prova Finale (espresso in trentesimi) determina il punteggio da attribuire per la Prova Finale (da 1 a 10), come da tabella sotto riportata:

Intervallo voto prova finale	Intervallo punteggio da attribuire
da 18/30 a 22/30	da 1 a 3 punti
da 23/30 a 26/30	da 4 a 7 punti
da 27/30 a 30/30	da 8 a 10 punti

20.10 A determinare il Voto di Laurea, espresso in 110 (centodecimi), contribuiscono i seguenti 2 parametri:

media ponderata dei voti conseguiti negli esami curriculari del Corso (espresso in centodecimi)

punteggio attribuito dalla Prova Finale (da 1 a 10)

La lode può essere attribuita, solo con parere unanime della Commissione, ai candidati che hanno conseguito un voto finale superiore a 110/110.

20.11 *La Commissione per la Prova Finale*, presieduta dal Presidente del CdL, è composta da non meno di 7 e non più di 11 Membri, nominati dal Rettore su proposta del CCL e comprende almeno 2 Membri designati dal Collegio professionale, ove esistente, ovvero dalle Associazioni professionali individuate con apposito decreto del Ministero della Salute sulla base della rappresentatività a livello nazionale. Le date delle sedute sono comunicate ai Ministeri dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e della Salute che possono inviare esperti, come loro Rappresentanti, alle singole sessioni. In caso di mancata designazione dei predetti componenti, il Rettore esercita il potere sostitutivo.

I Rappresentanti dei Ministeri NON sono compresi nel numero dei componenti della Commissione per la prova finale.

20.12 Nel rispetto di quanto previsto dalle norme generali dell'Ateneo relative all'esame di Laurea dei CdL delle Professioni Sanitarie, il CCdL prevede norme specifiche sulle modalità di assegnazione e di elaborazione delle tesi di laurea e sulle procedure di valutazione delle stesse che vengono richiamate di anno in anno.

20.13 Si approva e si integra il presente Regolamento con il documento "REGOLAMENTO RECANTE LE NORME DI COMPORTAMENTO DA TENERSI DA PARTE DEI CANDIDATI E DEI LORO FAMILIARI DURANTE LE SEDUTE DI LAUREA".

Art. 21 - Passaggi e trasferimenti

21.1 Le domande di trasferimento di studenti provenienti da altra Università e le domande di passaggio di corso di studio sono subordinate ad approvazione da parte del Consiglio di Corso di destinazione, che valuta, sulla base di criteri generali predeterminati, l'eventuale riconoscimento totale o parziale della carriera di studio fino a quel momento seguita, con la convalida di esami sostenuti e dei crediti acquisiti, e indica l'anno di corso al quale lo

studente viene iscritto e l'eventuale debito formativo da assolvere. I passaggi e i trasferimenti sono deliberati dal CCdL anche in base al numero dei posti programmati disponibili.

21.2 Le richieste di nulla osta al trasferimento saranno accolte nel periodo dal 1° luglio al 30 agosto, secondo date pubblicamente definite.

21.3 A tale proposito si approva e si integra al presente Regolamento il documento "SCADENZE E MODALITA' PER I TRASFERIMENTI IN ARRIVO - CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE". In particolare requisito indispensabile per poter inoltrare la richiesta di nulla osta al trasferimento è l'aver superato l'esame di Tirocinio relativo all'anno di corso precedente o in alternativa, qualora l'esame al momento della richiesta di trasferimento non fosse stato ancora verbalizzato, si chiede di allegare una dichiarazione del Coordinatore del tirocinio che attesti di averlo regolarmente svolto con esito positivo.

21.4 Dal primo appello d'esame successivo alla data in cui il CCdL ha deliberato in merito all'istanza di trasferimento, è consentito allo studente trasferito di compiere atti di carriera scolastica, ivi compresi gli esami di profitto relativi ad insegnamenti di cui sia stata convalidata la frequenza.

21.5 L'eventuale debito formativo viene definito dal CCdL che esamina il curriculum dello studente che chiede il passaggio o il trasferimento.

21.6 Ai sensi del DM 19-02-2009 esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea delle professioni sanitarie appartenenti ad identico profilo professionale, nonché a differente profilo appartenente alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al cinquanta per cento.

Art. 22 - Mobilità internazionale e riconoscimento dei periodi di studio effettuati all'estero

22.1 Nel rispetto delle Leggi vigenti, l'Ateneo aderisce ai programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle Università della Comunità Europea (programmi Socrates-Erasmus ed altri programmi risultanti da eventuali convenzioni bilaterali), a qualsiasi livello di corso di studio.

22.2 Nella definizione dei progetti di attività formative da seguire all'estero e da sostituire ad alcune delle attività previste dal corso di studio di appartenenza, si deve aver cura di perseguire non la ricerca degli stessi contenuti, bensì la piena coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studio.

Art. 23 - Sito Web

23.1 Il CdL predispone un sito Web contenente tutte le informazioni utili agli Studenti, al Personale Docente, al Personale Amministrativo e cura la massima diffusione del relativo

indirizzo anche nel mondo delle scuole, organizzazioni rappresentative a livello locale, del mondo della produzione dei servizi e delle professioni.

Art. 24 - Norme Finali

24.1 Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si fa riferimento allo statuto dell'Università di Parma ed al Regolamento Didattico di Ateneo e di Dipartimento.

24.2 Al termine del primo anno accademico di applicazione, il presente Regolamento sarà sottoposto a verifica da parte del CCdL.

ALLEGATI

ALLEGATO 1

**al Regolamento Didattico del CdL in Tecniche Sanitarie di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia
(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica)**

ORDINAMENTO DIDATTICO

ALLEGATO 2

**al Regolamento Didattico del CdL in Tecniche Sanitarie di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia
(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica)**

PIANO DEGLI STUDI